



# S.A.F. Sindacato Autonomo Forestale

## Regolamento elettorale (Art 29 statuto SAF)

### Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le elezioni e le nomine delle cariche statutarie sono regolamentate dagli Artt. (7-11-12-13-16-17-18-19-20-21) dello Statuto. Le norme per lo svolgimento delle elezioni sono quelle previste dagli articoli seguenti.

### Art. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

Nell'ambito del consiglio direttivo verrà nominata la Commissione Elettorale formata da un Presidente più cinque iscritti, che si insedierà almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Trenta giorni prima della data fissata per le elezioni si depositeranno presso la commissione elettorale, le candidature a Segretario generale, rappresentante di categoria e quelle di Consigliere direttivo ai sensi all'art 7 dello statuto. Queste verranno inserite nell'apposita scheda elettorale, fermo restando quanto disposto dall'art. 16 dello statuto che prevede eleggibile chiunque alla data delle elezioni risulti regolarmente iscritto al Sindacato. Della commissione non potranno fare parte membri degli organismi per il rinnovo dei quali sono indette le elezioni. Il Consiglio direttivo per il tramite della commissione elettorale, indicherà contestualmente alla trasmissione della lista delle candidature di cui al precedente comma, il numero dei consiglieri eleggibili proporzionalmente nell'ambito del Consiglio direttivo, sulla base degli iscritti aderenti al sindacato in quel dato momento. Al termine delle operazioni la Commissione elettorale farà pervenire al Presidente del Consiglio direttivo uscente i verbali delle operazioni effettuate e redatte durante il proprio mandato.

### Art. 3 SCHEDE ELETTORALE

Per l'elezione del Segretario generale, dei Consiglieri direttivi e dei rappresentanti i ruoli del C.F.V.A. di cui all'art. 7 dello statuto, si voterà in apposita scheda pieghevole, suddivisa in tre parti, idonea a garantire la totale segretezza del voto secondo le seguenti caratteristiche,:

A) la parte anteriore della scheda conterrà lo spazio per esprimere il voto al Segretario generale, ai Consiglieri proporzionali del direttivo ed ai tre rappresentanti i ruoli del C.F.V.A.

B) la parte posteriore della scheda conterrà il regolamento elettorale.

C) la scheda sarà contenuta in una busta bianca, a sua volta contenuta in una busta più grande con i dati dell'iscritto.

Il Segretario Amministrativo individuerà gli iscritti abilitati ad esprimere il voto e provvederà ad inviare loro, la scheda elettorale.

Per la nomina del Collegio dei Proviviri e dei Sindaci ai sensi degli artt. 11 e 12 dello statuto, si predisporrà una analoga scheda elettorale.

Possono esprimere il voto gli iscritti di cui all'art. 16 dello Statuto.

Non possono proporre la propria auto candidatura gli iscritti in contrasto con gli artt. 16 e 17 dello Statuto, tutti gli altri iscritti sono eleggibili.

### Art. 4 MODALITA' E TEMPI DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto che coincideranno con il Congresso, avranno una durata di novanta minuti, decorrenti dalla dichiarazione di inizio delle stesse, da parte del Presidente del Congresso che coinciderà con la Presidenza della Commissione elettorale; trascorso tale periodo saranno ammessi al voto gli iscritti presenti che dovessero ancora provvederne. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede. La scheda elettorale potrà pervenire per il tramite di un iscritto che parteciperà al Congresso.

Il voto si esprime apponendo sull'apposita scheda e negli spazi predisposti i nominativi degli iscritti prescelti.

### Art. 5 SPOGLIO DELLE SCHEDE

Saranno considerate nulle:

- 1.-le schede dalle quali sia possibile il riconoscimento dell'iscritto elettore;
- 2.-le schede che contengono segni o scritte al di fuori degli appositi spazi che rendono dubbia l'espressione di voto.

Nel caso che le preferenze siano eccedenti al numero stabilito, saranno da considerarsi nulle le ultime in eccedenza. Sono da ritenere comunque valide le schede nelle quali risulti chiara la volontà dell'iscritto elettore di indicare una determinata preferenza. Nel caso di interpretazioni diverse sui voti espressi, tra i componenti del seggio, sarà il Presidente della Commissione elettorale a decidere. Ciascuno dei componenti della Commissione elettorale potrà far mettere a verbale eventuali dichiarazioni.

### Art. 6 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Risulteranno eletti e nominati dal congresso, gli iscritti che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

A parità di preferenze, il Presidente della Commissione elettorale procederà al sorteggio dei nominativi degli iscritti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e sarà proclamato eletto l'iscritto estratto. I primi non eletti saranno chiamati a sostituire eventuali dimissionari o espulsi che dovessero cadere nelle more di cui all'art. 21 dello Statuto. I risultati delle elezioni con la proclamazione degli eletti e dei primi non eletti saranno resi noti con relativo comunicato del Segretario generale.

### Art. 7 ELEZIONI PER IL CONSIGLIO TERRITORIALE

Gli iscritti appartenenti alle Sezioni locali, organizzano autonomamente ai sensi dell' art. 13 le elezioni dei componenti il Consiglio territoriale, che in deroga al criterio proporzionale di cui all'art 7 dello statuto, sarà composto da un eletto in ogni Sezione locale che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. Il delegato delle sezioni locali di cui all'art. 15 dello statuto, coinciderà ai sensi di legge, negli uffici centrali e periferici, al dirigente della rappresentanza sindacale aziendale costituita sul posto di lavoro.

### Art. 8 RICORSI

Ogni iscritto che abbia espresso il voto potrà far pervenire, mediante lettera indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo uscente, eventuale ricorso avverso l'esito delle votazioni, entro sette giorni dalla conclusione delle votazioni stesse. Il Presidente del Consiglio direttivo uscente, al ricevimento della lettera, convocherà se il caso lo richiede, la C.E. per esaminare il ricorso stesso. Delle decisioni prese dovrà essere redatto apposito verbale che verrà conservato con la documentazione delle votazioni; copia del verbale dovrà essere inviata al ricorrente. Le schede di votazione rimangono agli atti del Sindacato, con tutti i registri ed i verbali delle votazioni fino alle prossime votazioni.

### Art. 9 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

I componenti dei nuovi organismi dovranno essere convocati entro trenta giorni dal termine delle votazioni dal Segretario generale, per il passaggio delle consegne. Il nuovo Consiglio direttivo, una volta accertata la regolarità del numero dei loro componenti, procederà con la nomina del nuovo Presidente. In caso di scioglimento anticipato o di dimissioni del 50% più uno degli iscritti componenti uno degli organismi statutari del SAF, si procederà ad indire nuove elezioni seguendo le norme del presente regolamento.

### Art. 10 DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il funzionamento delle strutture del SAF saranno improntate su criteri di massima economicità. E' demandato al Consiglio direttivo l'onere di decisione sulla gestione e previsione di spesa delle risorse del bilancio. Il Segretario Amministrativo ed il Segretario generale hanno facoltà di firma su tutte le iniziative di spesa o convenzioni che il Consiglio direttivo del SAF reputerà opportune. La quota sociale di adesione al sindacato sarà trattenuta sullo stipendio dalla Ragioneria regionale, a favore del SAF, a seguito di delega sottoscritta dall'aderente ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Il Segretario Amministrativo ha il compito di redigere i verbali della riunione, nel caso di sua assenza il C.D. nomina un suo sostituto.